

Codice DB1406

D.D. 26 marzo 2014, n. 708

R.D. n. 523/1904. Variante all'autorizzazione idraulica n. 4157, rilasciata con D.D. n. 1392 del 21/08/2007, per la realizzazione di opere interferenti con il torrente Banna nei Comuni di Balangero e Mathi. Ditta: SMAT S.p.a.

Con nota prot. n. 3629 del 18/01/2013, integrata in data 28/11/2013 la SMAT S.p.a. con sede in Torino Corso XI Febbraio n. 14, P.IVA n. 07937540016 ha presentato istanza per ottenere la variante all'autorizzazione idraulica n. 4157 rilasciata da questo settore con determinazione dirigenziale n. 1392 del 21/08/2007, per la realizzazione di opere interferenti con il torrente Banna nei Comuni di Balangero e Mathi

Le opere autorizzate in Comune di Balangero con il provvedimento summenzionato, consistevano in :

- attraversamento in sub-alveo del torrente Banna con condotta fognaria in C.A.C. di diametro 700 mm, con relativi tratti di scogliera su entrambe le sponde e soglia sul fondo alveo;
- attraversamento in sub-alveo del rio del Molino con condotta fognaria in PVC di DN 400 mm;
- realizzazione di un manufatto di scarico nel torrente Banna di tubazione fognaria in C.A.C. di diametro 1500 mm.

Le opere in variante risultano:

- nella realizzazione di un ulteriore manufatto di scarico nel torrente Banna in Comune di Mathi, della tubazione in C.A.C. di diametro 1000 mm, relativa al nuovo scaricatore di piena della condotta fognaria;
- nella modifica del diametro, da 700 mm a 1200 mm, della tubazione fognaria in C.A.C. di attraversamento in sub-alveo del torrente Banna e relativi tratti di scogliera e soglia sul fondo alveo, precedentemente autorizzati, a monte di ponticello esistente su via Banna.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Gianluca Noascono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 8292Y, costituiti dalla relazione tecnica integrativa, dalla relazione sulla tutela della fauna ittica e da n. 2 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni di Balangero e Mathi per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

La Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 144426 del 28/08/2013 ha espresso, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 parere di compatibilità dell'intervento con la tutela della fauna acquatica.

In data 14/11/2013 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali aggiornati, la realizzazione delle opere in variante è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;

- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2011 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la società SMAT S.p.a., ad eseguire le opere in variante in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere ottenuta la concessione demaniale in variante ai sensi della L.R. 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle scogliere e della soglia di fondo alveo nei riguardi di tutti i carichi di progetto. Le relative strutture di fondazione dovranno essere impostate alle quote indicate negli elaborati progettuali;
4. le difese spondali dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna e raccordate senza soluzione di continuità alle spalle del ponticello esistente, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
5. i massi costituenti la scogliera ed il rivestimento di fondo alveo dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza

6. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalle eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere sulla tutela della fauna ittica, allegato al presente atto, rilasciato dalla Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 144426 del 28/08/2013, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010.

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole